



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 25453 / 151.11.15 del 10 DIC. 2015 / Pos. Coll. e Coord.4

SOLO VIA PEC

Assessorato regionale dell'Economia
- Dipartimento delle Finanze e del Credito
Servizio 01/F-Rapporti finanziari stato-regione
(rif.fgl.16270 del 18.11.2015)

SEDE

Oggetto: Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n.159 (pubblicato nella G.U.R.I. n.233 del 7/10/2015) – articolo 9, commi 1 e 5 - profili di illegittimità costituzionale.

1. Con il foglio in riferimento il Dipartimento Finanze e Credito ha trasmesso, condividendole, le osservazioni formulate dal Servizio V Riscossione del medesimo Dipartimento in ordine ai contenuti del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2015, n. 233, S.O., adottato in attuazione dell'art.3 comma 1 lett. a) della legge 11 marzo 2014 n.23 – con la quale il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, decreti



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

comma 1 lett. a) della legge 11 marzo 2014 n.23 – con la quale il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale – che ha introdotto misure per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Il Dipartimento ha evidenziato che *“alcune delle previsioni contenute nell’art.9 del citato decreto legislativo e, in particolare nei commi 1 e 5, potrebbero ledere la sfera di competenza della Regione siciliana, con conseguente promovibilità della questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, permanendo in ogni caso valide - appare opportuno precisare a proposito - le iniziative formalmente già poste in essere dall’Assessorato al fine di sensibilizzare l’amministrazione statale circa la sussistenza nel decreto legislativo n.159/2015 di criticità per la Regione siciliana con conseguenti proposte correttive”*.

Il Dipartimento ha precisato che le due disposizioni dell’art.9 che appaiono censurabili *“sono: il comma 1 del novellato art.17 che prevede, al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, il riconoscimento agli agenti della riscossione degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Lo stesso comma prevede inoltre che detti costi, che possono includere anche una quota incentivante, vengano pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno, ma soltanto da parte di Equitalia SpA. Viene dunque tralasciata l’operatività di Riscossione Sicilia SpA che, come sopra detto, è da inserire all’interno del servizio nazionale della riscossione, il quale in Sicilia fa capo alla Regione sotto il profilo organizzativo e cura la riscossione di tutte le entrate pubbliche.*

Considerato che lo stesso comma 1 prevede, subito dopo, che con decreto ministeriale sono individuati i criteri e parametri che andranno a incidere sul quadro complessivo degli oneri di riscossione e di esecuzione, che interesseranno, senza dubbio, sia l’operatività di Equitalia che quella di Riscossione Sicilia, anche i costi di quest’ultima dovrebbero essere presi in considerazione.

L’Amministrazione finanziaria ha proseguito sottolineando che *“anche nella seconda disposizione (comma 5 dell’art.9), intesa ad assicurare la permanenza dell’equilibrio economico del servizio nazionale di riscossione, in fase di prima applicazione del nuovo regime, si tralascia Riscossione Sicilia S.p.a.*

Infatti a fronte della possibile non neutralità dell’intervento normativo per l’agente della riscossione che opera in ambito nazionale, il legislatore si è preoccupato di affrontare



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

l'impatto discendente dal nuovo sistema di remunerazione sul bilancio di quest'ultimo, prevedendo che l'Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare della funzione della riscossione, eroghi ad Equitalia, nel triennio 2016-2018, un importo determinato nel tetto massimo annuale, a titolo di contributo, seppur condizionandone l'erogazione alla verifica dell'andamento dei proventi della stessa Equitalia S.p.a."

Il Dipartimento in indirizzo chiede, quindi, di acquisire l'avviso dello Scrivente.

2. L'art.9, rubricato ***"Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione"*** ha modificato la disciplina relativa agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, quantunque tale revisione non fosse contemplata nella delega concessa con la legge n. 23/2014, ed ha riscritto l'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n.112 recante il "riordino del servizio nazionale della riscossione", che era rubricato "remunerazione del servizio".

L'intento del legislatore nazionale è stato finalizzato a rendere immune la disciplina di cui al previgente art.17 da possibili censure di incostituzionalità per irragionevolezza dell'aggio all'otto per cento a carico integrale del contribuente, senza alcun tetto in termini relativi, diminuendo gli oneri a carico dei debitori iscritti a ruolo, rimodulando e modificando i criteri di remunerazione del servizio (ormai completamente in mano pubblica), per agganciarli all'effettivo costo dello stesso mediante la significativa riduzione della percentuale di aggio al sei per cento.

Ciò premesso le disposizioni dei commi 1 e 5 dell'art. 9 in esame vanno lette alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata ricostruendo il quadro normativo, sia statale che regionale, di riferimento.

Ed invero il legislatore statale ha disciplinato congiuntamente l'operatività di Equitalia e di Riscossione Sicilia in forza dei riferimenti normativi di cui ai citati artt. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni laddove si consideri che il comma 29-bis di tale norma prevede che *"Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a."*

Inoltre, ai sensi dell'art.2, comma 1 della l.r. 22-12-2005 n. 19, rubricato ***"Riforma del servizio regionale di riscossione"*** gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it


successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di cui al comma 3 del medesimo art. 2 della citata legge regionale.

La ricostruzione normativa come sopra operata comporta che, secondo un principio costantemente affermato dalla Consulta, le disposizioni censurate da codesto Dipartimento non sembrano illegittime se sottoposte ad una interpretazione costituzionalmente orientata *"tenendo conto della necessità di una stretta continuità e coerenza delle disposizioni statali e regionali che hanno disciplinato e disciplinano oggi la materia"* (cfr.tra le tante: sent. n.272 del 2012).


Conclusivamente deve ritenersi che la disciplina in esame riguardi anche "Riscossione Sicilia S.p.A."

Infine, dall'esame dei commi in questione, risulta che essi rinviano la loro applicazione ad un successivo provvedimento ministeriale di quantificazione che, dunque, costituirà l'atto lesivo delle prerogative statutarie e nei cui confronti si dovrà effettuare la valutazione circa l'incidenza effettiva dell'applicazione del decreto legislativo in oggetto (ad oggi privo di lesività) nei confronti di questa Regione.

Il Dirigente Avvocato
(Beatrice Fiandaca)



L'Avvocato Generale
(Cons. Romeo Palma)



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it